

PROVVEDIMENTO N. 40 DEL 8 LUGLIO 2021

Oggetto: Riscontro sul ricorso [redacted] avverso il provvedimento disciplinare dalla Perdita di Qualifica adottato dal Consiglio Direttivo [redacted]

VISTO il Decreto Legislativo 28 Settembre 2012, n. 178 di riorganizzazione dell'Associazione Italiana di Croce Rossa a norma dell'articolo 2 della Legge 04 Novembre 2010, n. 183;

VISTO l'Atto Costitutivo dell'Associazione della Croce Rossa Italiana repertorio n. 3132 raccolta n. 2134 del 29 Dicembre 2015, registrato a Roma con n. 50 in data 04 Gennaio 2016;

VISTO il vigente Statuto dell'Associazione di Croce Rossa Italiana;

VISTO il risultato delle consultazioni elettorali per il rinnovo delle cariche associative del Comitato Regionale C.R.I. Puglia, tenutesi in data 19 Aprile 2020;

VISTO il Verbale con cui l'Ufficio Elettorale Regionale CRI Puglia ha proceduto, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Elettorale per le elezioni dei Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, alla proclamazione degli Eletti;

VISTO il Ricorso presentato [redacted] avverso il Provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo [redacted] e pervenuto a questo Comitato Regionale con PEC del 11 maggio 2021;

CONSIDERATO che il Ricorso di cui al punto che precede è stato presentato nei termini di cui all'art. 7.4 del Regolamento sull'Organizzazione, le Attività, la Formazione e l'Ordinamento dei Volontari (di seguito solo Regolamento sull'Organizzazione) e che lo stesso deve essere definito, in base al medesimo articolo, entro il 10 luglio 2021;

VISTI gli atti del procedimento di perdita di qualifica disposto nei confronti del ricorrente, inoltrati a questo Comitato Regionale [redacted]

RILEVATO che Il ricorso al Presidente Regionale, ai sensi dell'art. 7.4 del Regolamento sull'Organizzazione, verte esclusivamente sulla prova del possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 7.3, lettera b.

Il volontario non ha fornito nel procedimento tali elementi, né altri che giustificassero l'omessa prestazione dei servizi cui è obbligato.

L'appartenenza di un Socio al Corpo Militare Volontario CRI non lo esime dagli obblighi di cui all'art. 7.1 del Regolamento sull'Organizzazione e, per potersi avvalere dei servizi prestati nel Corpo (svolti anche in attività ausiliaria), questi devono risultare, ai sensi dell'art. 12.3, ultimo periodo, dello Statuto dell'Associazione Nazionale della Croce Rossa Italiana, revisione 5 del 30 aprile 2021, dalla relazione periodica, relativa alle attività svolte e al personale in servizio, che il Rappresentante del CMV-CRI (nel caso di specie lo stesso ricorrente) deve trasmettere al Presidente di Comitato. Non risulta dagli atti – sia del Comitato che dal ricorso presentato dal ricorrente – che tale relazione sia mai stata presentata.

Manca la prova che il volontario in questione abbia quindi adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7.1, lettera b, del Regolamento sull'Organizzazione.

Il particolare status di cui godono i volontari iscritti nei ruoli del Corpo Militare Volontario CRI, fa sì che gli stessi, appartengono all'Associazione sotto una doppia veste, sia come volontari, per cui sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 7.1 del Regolamento sull'Organizzazione, sia come componenti del CMV-CRI.



La perdita dello status di Socio interferisce esclusivamente sull'appartenenza come volontario, ma non inficia l'appartenenza al Corpo Militare – fatta salva l'ipotesi di radiazione o sospensione che qui non interessa – che è soggetta ad autonoma regolamentazione secondo le vigenti disposizioni normative.

Quindi, [REDACTED] non può essere obbligato a restituire la patente CRI, né il tesserino che ne attesti lo status di appartenente al CMV.

Stante la “perdita della qualifica di socio”, ai sensi dell’art 7.3 lettera b, del Regolamento sull’Organizzazione, il Volontario in questione potrà svolgere attività sotto le insegne CRI, solo qualora richiamato in servizio dal Congedo nelle forme previste dall’Ordinamento Militare;

DETERMINA:

Di rigettare il ricorso presentato [REDACTED] nei termini e con le specificazioni indicate in parte motiva.

DATA

08/07/2021

Il Presidente Regionale CRI Puglia
Dott.ssa Maria Decimo